

INDIRIZZO (UE) 2016/66 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA**del 26 novembre 2015****che modifica l'Indirizzo BCE/2013/24 relativo agli obblighi di segnalazione statistica della Banca centrale europea nel settore dei conti finanziari trimestrali (BCE/2015/40)**

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare l'articolo 5.1 e 5.2 e gli articoli 12.1 e 14.3,

considerando quanto segue:

- (1) La riduzione di tre giorni del periodo di segnalazione dei dati supplementari, che dovrebbe applicarsi dalla prima trasmissione nel 2017 ai sensi dell'Indirizzo BCE/2013/24 ⁽¹⁾, non sarà ora necessaria in ragione delle modifiche al calendario delle riunioni del Consiglio direttivo. Per una maggiore efficienza, le decisioni in merito alla riduzione dei periodi di segnalazione per tener conto di possibili future modifiche del calendario dovrebbero essere delegate al Comitato esecutivo, che deve tenere conto dei pareri del Comitato per le statistiche («CST»).
- (2) Inoltre, gli obblighi in materia di «dati supplementari» stabiliti nell'Indirizzo BCE/2013/24 devono essere modificati per includere, su base volontaria, i prestiti tra società non finanziarie al fine di estendere la copertura e la qualità degli aggregati dell'area dell'euro.
- (3) Pertanto, è opportuno modificare di conseguenza l'Indirizzo BCE/2013/24,

HA ADOTTATO IL PRESENTE INDIRIZZO:

*Articolo 1***Modifiche**

L'Indirizzo BCE/2013/24 è così modificato:

- 1) all'articolo 2, il paragrafo 2, è sostituito dal seguente:

«2. Gli obblighi in materia di “dati supplementari” coprono le operazioni e le consistenze per il periodo dall'ultimo trimestre del 2012 fino al trimestre di riferimento. Tali dati supplementari sono segnalati sulla base delle migliori stime. Gli obblighi in materia di dati supplementari di cui alle colonne “H”, “H1” e “H2” delle tabelle 1, 2, 4 e 5 dell'allegato I (dati supplementari riferiti al settore delle amministrazioni pubbliche e relativi sottosettori), e di cui alla colonna “B”, righe 3 e 13 delle tabelle 4 e 5 dell'allegato I (dati supplementari riferiti a prestiti tra società non finanziarie) sono assolti su base volontaria.»;

- 2) all'articolo 4, il paragrafo 1, è sostituito dal seguente:

«1. I “dati supplementari” descritti all'articolo 2, paragrafo 2, sono segnalati alla BCE entro un periodo non superiore a 85 giorni civili successivi alla fine del trimestre di riferimento. Il Comitato esecutivo può ridurre tale termine a 82 giorni, ove opportuno, tenuto conto del parere del CST. Il Comitato esecutivo informa senza indugio il Consiglio direttivo della propria decisione. La BCE annuncia qualsiasi modifica del periodo di segnalazione con almeno un anno di anticipo rispetto alla data di attuazione.»;

- 3) l'allegato I è modificato in conformità all'allegato al presente indirizzo.

⁽¹⁾ L'indirizzo 2014/3/UE della Banca centrale europea del 25 luglio 2013 relativo agli obblighi di segnalazione statistica della Banca centrale europea nel settore dei conti finanziari trimestrali (BCE/2013/24) (GU L 2 del 7.1.2014, pag. 34).

